



Confindustria Siracusa

Associazione degli Industriali
della Provincia di Siracusa

STATUTO

CODICE ETICO

CARTA DEI VALORI

Approvato dalle Assemblee dei Soci del 2.2.1966 e 28.4.1966 con atti notaio Salibra n.84292 Rep. Del 2.2.1966 e n. 86053 Rep. Del 28.4.1966 registrati a Siracusa rispettivamente il 15.2.1966 al n. 708 e il 3.5.1966 al n. 1617.

Modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 16.12.1971, con atti del notaio Salibra n. 162952 Rep. del 16.12.1971 reg. a Siracusa il 21.12.1971 al n. 4382, dall'Assemblea dei Soci del 14.04.1989, dall'Assemblea dei Soci del 21.7.1993, dall'Assemblea dei Soci del 25.7.1994, dall'Assemblea dei Soci del 24.6.1998, dall'Assemblea dei Soci dell'11.2.2003, dall'Assemblea dei Soci del 02.10.2003, dall'Assemblea dei Soci del 21.10.2004, dall'Assemblea dei Soci del 26.10.2005, dall'Assemblea dei Soci del 06.07.2006, dall'Assemblea dei Soci del 24.07.2009, dall'Assemblea dei Soci del 02.07.2010, dall'Assemblea dei Soci del 02.08.2013 e dall'Assemblea dei Soci del 15.12. 2017.

Sommario

Statuto	p. 5
Titolo I - Costituzione, denominazione e attività istituzionali	
Art. 1 - Costituzione, visione mission.....	p. 6
Art. 2 – Attività istituzionali.....	p. 7
Titolo II - Soci	
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categoria dei soci.....	p. 8
Art. 4 - Rapporto associativo	p. 10
Art. 5 - Diritti dei soci	p. 12
Art. 6 - Doveri dei soci	p. 13
Art. 7 - Contributi dei soci	p. 14
Art. 8 - Sanzioni	p. 15
Art. 9 - Perdita della qualità di socio.. ..	p. 16
Ttolo III - Organizzazione dell'Associazione	
Art. 10 - Organi dell'Associazione	p. 18
Art. 11 - Assemblea	p. 18
Art. 12 – Consiglio Generale	p. 22
Art. 13 - Consiglio di Presidenza	p. 27
Art. 14 - Il Presidente	p.29
Art. 15 - Vice Presidenti	p.30
Art. 16 - Aree di attività e Commissioni	p. 31
Art. 17 - Comitato Associativo Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori	p. 32
Art. 18 - Revisori contabili	p.33
Art. 19 - Probiviri	p. 34
Art. 20 – Commissione di Designazione.....	p.37
Titolo IV - Articolazioni merceologiche interne	
Art. 21 - Sezioni di categoria	p.38
Art. 22 - Organi delle Sezioni di categoria	p.39
Titolo V - Accesso alle cariche e gestione organizzativa	
Art. 23 - Cariche associative	p.42
Art. 24 – Sistemi di votazione e verbalizzazione.....	p.44
Art. 25 - Direttore	p.46
Art. 26 - Regolamento	p. 47
Titolo VI - Fondi comuni e bilanci	
Art. 27 - Patrimonio sociale ed entrate	p. 47
Art. 28 - Esercizio finanziario e bilanci	p. 48

Titolo VII - Modificazioni statutarie e scioglimento

Art. 29 - Modificazioni statutariep.49
Art. 30 -Scioglimentop. 50
Art. 31 - Rinviop.50
Art. 32 – Norme transitorie.....

CODICE ETICOp. 52

CARTA DEI VALORIp. 57

Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 1 COSTITUZIONE VISION E MISSION

- 1° comma E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Siracusa, che assume la denominazione "Confindustria Siracusa – Associazione degli Industriali della Provincia di Siracusa", in forma abbreviata "Confindustria Siracusa".
- 2° comma L'Associazione, con sede legale in Siracusa, aderisce in qualità di Associazione di territorio a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
- 3° comma L'Associazione costituisce, insieme alle altre associazioni territoriali della regione, la rappresentanza regionale in coerenza con l'art.5 dello Statuto Confederale.
- 4° comma L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.
- 5° comma L'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località della provincia.
- 6° comma Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, l'Associazione esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
 2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
 3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

- 6° comma A tal fine, l'Associazione è impegnata a:
- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
 - b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
 - c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
 - d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
 - e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ART. 2 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

- 1° comma L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi e attività istituzionali:
- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
 - b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito provinciale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale;
 - c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
 - d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito provinciale;
 - e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della provincia;

- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
 - g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
 - h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale;
 - i) promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
 - j) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
 - l) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle Associazioni territoriali nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- 2° comma L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.
- 3° comma L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
- 4° comma L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – SOCI

ART. 3

PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI

- 1° comma Possono aderire all'Associazione le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Siracusa, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

- 2° comma Sono soci effettivi:
- a) le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Siracusa o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
 - b) le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.
- 3° comma Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Siracusa o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
- 4° comma Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, realtà imprenditoriali che non possiedono i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata di cui alle due precedenti tipologie.

- 5° comma Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.
- 6° comma Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
- 7° comma Tutti i soci, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria Siracusa e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 4 RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 1° comma La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modello e diretta all'Associazione deve:
- a) indicare la persona del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
 - b) indicare la natura dell'attività svolta dalla impresa, la sede centrale, gli uffici periferici, gli stabilimenti nonchè la loro ubicazione (anche quando una o più di tali ubicazioni siano fuori della provincia di Siracusa);
 - d) contenere l'impegno al pagamento delle quote e dei contributi che verranno deliberati a norma del presente Statuto;
 - e) contenere l'impegno di osservare scrupolosamente la disciplina sociale nonchè le disposizioni tutte regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione anche in periodo anteriore all'ammissione a socio;
 - f) indicare il numero dei lavoratori dipendenti (dirigenti, impiegati/quadri, intermedi, operai) nell'ambito della provincia;
 - g) indicare i nomi delle persone, aventi i requisiti di cui al 2° comma dell'art.23 autorizzate a rappresentare l'impresa in seno all'Associazione;
 - h) indicare ogni altra notizia che fosse richiesta, in base a deliberazioni degli organi competenti dell'Associazione;
 - i) essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

- 2° comma La domanda di adesione è sottoposta ad una verifica preventiva di livello tecnico organizzativo per accertarne la conformità alla guida procedurale allo scopo prevista ed in particolare il possesso - da parte dell'impresa che intende aderire all'Associazione - dei requisiti di :
- a) affidabilità, sotto il profilo legale e morale, integrità, solidità e trasparenza richiesti per l'appartenenza al Sistema Confederale dal Codice etico e dei valori associativi;
 - b) riconducibilità al perimetro del sistema associativo, così come definito all'art.3.
- 3° comma La verifica del possesso dei requisiti sopra descritti e di quelli previsti dal codice etico e dei valori associativi compete ai 3 Probiviri di cui all'art.19 comma 6, secondo quanto previsto dal codice etico confederale.
- 4° comma La domanda di adesione impegna il socio a tutti gli effetti statutari.
- 5° comma L'adesione decorre dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza ed ha validità per anni due consecutivi decorrenti dal primo gennaio successivo alla predetta data.
- 6° comma La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica ed ai soci effettivi con la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione.
- 7° comma Il rapporto associativo ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non siano state presentate dal socio formali dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, e così, successivamente, di biennio in biennio. In ogni caso è previsto il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo in capo al socio dimissionario fino alla naturale scadenza del termine.
- 8° comma La domanda è sottoposta alla deliberazione, a scrutinio palese, del Consiglio di Presidenza che delibera a maggioranza semplice l'adesione dei soci effettivi e dei soci aggregati, a maggioranza qualificata di 2/3 dei voti presenti l'adesione dei soci ordinari di territorio. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente, al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

9° comma Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere, senza effetto sospensivo, al Collegio Speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

10° comma Contro la delibera di ammissione è possibile ricorrere, senza effetto sospensivo, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

1° comma I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza all'Associazione e al sistema confederale.

2° comma Restano, invece, escluse per i soci aggregati le prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta, di contenuto politico.

3° comma I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

4° comma I soci aggregati possono partecipare ed intervenire in Assemblea e nel Consiglio Generale, con esclusione dell'elettorato attivo e passivo; possono partecipare ed intervenire negli organi delle articolazioni interne e merceologiche con diritto di elettorato attivo.

5° comma I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

6° comma Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza

predisposte dall'Associazione a firma del Presidente nonché, di utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

ART. 6 DOVERI DEI SOCI

- 1° comma L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
- 2° comma L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.
- 3° comma Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale, nonché ottemperare alle delibere degli Organi associativi.
- 4° comma In particolare il socio deve:
- a) partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte anche promuovendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;
 - b) conformare i propri comportamenti allo Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico e al modello organizzativo dell'Associazione;
 - c) osservare i contratti e le regolamentazioni collettive di lavoro, ivi compresi quelli stipulati dall'associazione;
 - d) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
 - d) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla guida procedurale allo scopo prevista;

- e) non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza senza un preventivo coordinamento con la stessa;
- 5° comma I soci effettivi e i soci ordinari di territorio non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi; il Consiglio di Presidenza valuta, in concreto, la natura concorrenziale delle predette organizzazioni. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi:
1. l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di imprese che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale. In caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità;
 2. l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
- 6° comma Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Siracusa.
- 7° comma L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

ART. 7 CONTRIBUTI DEI SOCI

- 1° comma I soci sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:
- a) quota di iscrizione nella misura che sarà determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e che sarà versata ad avvenuta accettazione della domanda;
 - b) Contributo associativo annuo, in misura percentuale dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti in servizio nella provincia di Siracusa. Le aliquote percentuali vengono stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e rimarranno in vigore fino a quando non saranno modificate dall'Assemblea stessa. Il

Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, determina le rate, le scadenze, le modalità per il pagamento della quota sociale e i limiti minimi di essa anche in cifra fissa. Per le imprese di cui all'art.3 comma 2 lett.b) il contributo associativo annuo è regolato dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

- c) contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei soci per far fronte ad eccezionali occorrenze.

2° comma Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma del comma precedente non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 8 SANZIONI

1° comma Le imprese associate, i titolari di cariche associative ed i rappresentanti delle aziende in seno all'Associazione, nonché i rappresentanti dell'Associazione che si rendessero inadempienti agli obblighi indicati in questo Statuto o comunque dalla normativa di Confindustria sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
- c) decadenza dagli organi associativi e/o dagli incarichi di rappresentanza deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- d) decadenza dagli organi associativi dichiarata dall'Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

e) espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

f) radiazione del rappresentante in Associazione deliberata dal Consiglio generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

- 2° comma E' fatta comunque salva la facoltà di agire giudizialmente nei confronti del socio moroso per il pagamento dei contributi relativi a tutto il periodo di tempo mancante al raggiungimento della data di scadenza dell'impegno associativo, oltre gli interessi di mora.
- 3° comma Avverso tali sanzioni è ammessa la possibilità di proporre ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli Organi.
- 4° comma Per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri il ricorso è presentato agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea.
- 5° comma In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dall'art.19 del presente Statuto.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 1° comma La qualità di socio si perde:
- a) per dimissioni devono essere rassegnate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con preavviso di almeno 3 mesi. In ogni caso è previsto il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine;

L'impresa dimissionaria conserva, fino alla scadenza del rapporto associativo, il diritto di elettorato attivo, la partecipazione agli organi e l'utilizzo dei servizi, mentre decade dal diritto di elettorato passivo con effetto immediato e automatico

b) per recesso:

- in caso di voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;

- in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

Il cambio di denominazione, ragione sociale o forma giuridica non estingue il rapporto associativo.

c) per risoluzione unilaterale del rapporto associativo da parte dell'Associazione, senza possibilità di ricorso ai Proviviri, può avvenire per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza. Cessano immediatamente tutti i diritti e doveri, ma permane l'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

d) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

e) per cessazione dell'attività aziendale.

In caso di cessazione del rapporto associativo l'impresa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi con le seguenti modalità:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

- b) nel caso di dimissioni oltre i termini, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;
- c) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, fino alla data della perdita dei requisiti;
- d) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, fino alla data di effettiva cessazione;
- e) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- f) nel caso di espulsione, fino al termine di normale scadenza del rapporto.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1° comma L'Associazione esplica la propria attività mediante i seguenti Organi:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vice Presidenti;
 - f) i Revisori contabili;
 - g) i Probiviri.

ART. 11 ASSEMBLEA

- 1° comma L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con il versamento dei contributi associativi dell'anno precedente e con gli obblighi statutari.
Partecipano di diritto all'Assemblea i Revisori contabili e i Probiviri senza voto deliberativo, salvo che non ne abbiano diritto in qualità di soci.
Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.
- 2° comma I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento; i soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

- 3° comma E' presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal più anziano dei V. Presidenti o, se previsto, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, nomina un segretario e due scrutatori. Di ogni seduta viene redatto verbale.
- 4° comma L'Assemblea ha i seguenti compiti ed attribuzioni:
- a) eleggere negli anni dispari, il Presidente, i Vice Presidenti elettivi ed approvare il programma di attività della Presidenza;
 - b) eleggere negli anni pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
 - c) eleggere, ogni quadriennio negli anni pari i Revisori Contabili;
 - d) eleggere, ogni quadriennio negli anni pari, i Proviviri;
 - c) determinare, sulla base delle proposte del Consiglio Generale, la misura dei contributi ordinari e straordinari di cui all'art. 7;
 - f) deliberare sui bilanci consuntivi e approvare la delibera contributiva;
 - g) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione su proposta del Consiglio Generale;
 - h) deliberare la costituzione del Gruppo dei Giovani Imprenditori, fissandone la sfera di attività;
 - i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
 - l) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
 - m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
 - n) conferire eventualmente il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione a persona scelta fra coloro che hanno prestato il loro servizio al vertice dell'Organizzazione con meriti speciali.

- 5° comma L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, della delibera contributiva e per tutti gli altri adempimenti organizzativi.
- 6° comma In sede di convocazione ordinaria l'Assemblea delibera inoltre su ogni altro argomento attribuito dal presente Statuto alla sua competenza e posto dal Presidente all'ordine del giorno.
- 7° comma E' ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno:
a) su iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
b) in apertura dei lavori, se richiesta dal 50% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
c) richiesta da almeno la metà dei componenti degli organi direttivi, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.
- 8° comma Il Presidente può, senza chiedere un voto di approvazione, invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.
- 9° comma L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Consiglio Generale, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne riceva richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino il 20% dei voti spettanti a tutti gli associati, conteggiati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 10° comma E' ammessa l'autoconvocazione con le medesime frazioni di cui al precedente comma in caso di inerzia del Presidente protratta per oltre 7 giorni dalla richiesta o in caso di *vacatio* dalla carica.
- 11° comma Nei casi di convocazione straordinaria e di auto convocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Comitato di Presidenza.
- 12° comma La convocazione della Assemblea avviene mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con le stesse modalità almeno cinque giorni prima della riunione. La riduzione del termine non è ammessa

per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. L'avviso deve comunque contenere le indicazioni predette.

- 13° comma L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati in regola con gli obblighi contributivi al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 14° comma Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione ove siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti agli associati.
- 15° comma In caso di Assemblea straordinaria convocata su richiesta scritta di soci, l'Assemblea sarà regolarmente costituita solo se vi partecipano in prima convocazione, tutti i soci che hanno fatto la richiesta, ed in seconda un numero di soci richiedenti che rappresenti almeno i due terzi dei voti di tutti i richiedenti e comunque non meno di un quinto dei voti spettanti agli associati.
- 16° comma I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta; è ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare
- 17° comma Ogni socio partecipante all'Assemblea dispone di un numero di voti determinato in ragione del contributo ordinario annuo dovuto e versato all'Associazione a norma dell'art. 7 lett. b di questo Statuto per il precedente anno solare, dividendolo per l'ammontare del contributo minimo di cui al richiamato art. 7 lett. b) secondo la seguente formula:

contributo annuo:contributo minimo = numero di voti spettanti.

I decimali si arrotondano all'unità inferiore fino a 0,50 e all'unità superiore da 0,51.

Resta comunque salva l'attribuzione di almeno un voto a ciascun associato qualora non spettantegli in forza di quanto precede.

- 18° comma Ai soci iscritti in corso d'anno e ai soci a cui sono applicate promozioni associative o particolari condizioni di vantaggio per le quali versano una quota inferiore alla quota minima, è attribuito un solo voto. I soci nuovi iscritti dispongono di un solo voto nelle Assemblee convocate nel periodo che va dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre dello stesso anno e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche associative
- 19° comma Ai soci aggregati, che esercitano il diritto di voto nell'ambito delle componenti merceologiche, i voti sono attribuiti tenendo conto delle regole fissate nei commi precedenti.
- 20° comma All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri, il Direttore.
- 21° comma Per le votazioni a scrutinio segreto ciascun socio riceverà un numero di schede di valore diverso, ma corrispondente complessivamente al numero dei voti spettantigli al fine di garantire la non riconoscibilità del voto.
- 22° comma Il Presidente stabilisce di volta in volta il sistema di votazione: tuttavia le deliberazioni relative a persone vengono assunte inderogabilmente a scrutinio segreto. I soci che rappresentano il 25 % dei voti presenti in assemblea possono chiedere la votazione a scrutinio segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.
- 23° comma Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.
- 24° comma Per le deliberazioni relative agli adempimenti elettorali, alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti del totale dei voti presenti e che rappresentino almeno i 2/5 del totale dei voti spettanti al complesso dei soci.
- 25° comma La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio consuntivo deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 12 CONSIGLIO GENERALE

- 1° comma Il Consiglio Generale è composto dai seguenti membri:
- 1) il Presidente dell'Associazione che lo presiede;

- 2) i componenti del Consiglio di Presidenza che non partecipino ad altro titolo.
- 3) i Presidenti delle Sezioni delle categorie merceologiche costituite;
- 4) i rappresentanti aggiuntivi eletti dalle Sezioni costituite, nei modi e nel numero indicati nel successivo 4° comma;
- 5) cinque componenti nominati dal Presidente fra i rappresentanti di imprese di particolare prestigio, ovvero aventi rilevanza nell'economia della provincia, o comunque con lo scopo di garantire la più ampia rappresentatività ai soci;
- 6) un numero di componenti eletti dall' Assemblea - pari a $\frac{1}{4}$ del numero totale dei componenti di cui ai punti 4) e 5) - su una lista di candidati in numero superiore agli eligendi - provenienti dalla base associativa. Tali membri devono essere rappresentativi della composizione merceologica e dell'appartenenza alla Piccola Industria ed ai Giovani Imprenditori, anche con riferimento alla restante composizione del consiglio generale
- 5) l'ultimo Past President purché ancora socio dell'Associazione;

2° comma I Past President, purché espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici, i Revisori contabili ed i Probitari sono invitati permanenti senza diritto di voto. Non sono ammessi altri invitati permanenti, ma solo invitati per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

3° comma La mancanza di una o più categorie di componenti non impedisce la formazione del Consiglio Generale che è costituito comunque dopo l'Assemblea ordinaria degli anni pari.

4° comma Le Sezioni di categoria hanno diritto ad eleggere i rappresentanti di cui al punto 4) del precedente 1° comma nella misura di uno ogni cinquantamila euro o frazione superiore a venticinquemila euro di contributo versato complessivamente dalle imprese aderenti alle singole Sezioni, nell'anno solare precedente. L'elezione deve avvenire entro il mese di giugno degli anni pari.

5° comma I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui ai punti 4) e 6) del 1° comma durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea degli anni pari;

6° comma I componenti elettivi di cui al comma precedente sono rieleggibili fino a tre bienni consecutivi. Dopo i predetti

mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

- 7° comma Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti eletti dall'Assemblea essi devono essere sostituiti nel corso della prima Assemblea utile.
- 8° comma Se la mancanza riguarda i rappresentanti delle Sezioni saranno queste a provvedere al più presto.
- 9° comma Se la mancanza riguarda i rappresentanti di nomina presidenziale spetterà al Presidente provvedere secondo le sue valutazioni.
- 10° comma I consiglieri eletti o nominati in ritardo o in sostituzione scadono con l'intero Consiglio Generale alla data di cui al 5° comma.
- 12° comma Il Consiglio Generale ha i seguenti compiti:

a) Designare il candidato o i candidati alla Presidenza tra quelli proposti dalla Commissione di Designazione. Il numero massimo di candidati per il voto in Consiglio Generale è di tre. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Qualora non si raggiunga il quorum richiesto per la designazione:

1. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
2. in caso di due candidati, si ripete la votazione; se non si raggiunge anche in questo caso il quorum, la proposta viene respinta;
3. in caso di tre candidati, ballottaggio tra i due più votati al primo scrutinio; se non viene raggiunto il quorum nella successiva votazione, le due proposte sono respinte;
4. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra i due candidati la votazione si ripete immediatamente; con ulteriore caso di parità, il Consiglio Generale viene riconvocato per la ripetizione della votazione; alla terza votazione, laddove non si raggiungesse il quorum necessario o in caso di ulteriore parità, le proposte vengono respinte e si riavviano le consultazioni

- b) proporre al voto dell'Assemblea il Presidente designato e, su proposta di questo, i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività. La votazione "a pacchetto" avviene con voto segreto con una scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione. Il Consiglio generale delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. In caso di voto negativo o mancato raggiungimento del quorum necessario, il Presidente designato può presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura si riavviano le consultazioni per il candidato Presidente;
- c) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
- d) prendere in esame tutte le questioni di carattere generale nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea e curare il conseguimento dei fini statutari;
- e) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle Sezioni stesse;
- f) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- g) deliberare sul bilancio preventivo;
- h) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva;
- i) costituire eventuali Delegazioni nel territorio della provincia e nominarne il responsabile;
- j) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- k) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- l) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- m) formulare e proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- n) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
 - o) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;

p) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

- 13° comma Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Di ogni riunione viene redatto verbale.
- 14° comma In caso di inerzia del Presidente protratta per 7 giorni dalla richiesta dei consiglieri o in caso di *vacatio* dalla carica è ammessa l'autoconvocazione con le medesime frazioni di cui al precedente comma.
- 15° comma La convocazione del Consiglio Generale avviene mediante comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica, con indicazione del giorno, ora luogo e ordine del giorno inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza, può essere convocata mediante posta elettronica, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 16° comma E' ammessa l'integrazione ordine del giorno:
a) su iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
b) in apertura dei lavori se richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea
- 17° comma Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Ciascuno membro dispone di un voto non delegabile.
- 18° comma Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto; e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 19° comma I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

ART. 13

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1° comma Il Consiglio di Presidenza è composto:
- a) dal Presidente dell'Associazione,
 - b) da sette Vice Presidenti elettivi;
 - c) da tre Vice Presidenti di diritto, ovvero i Presidenti di ANCE Siracusa, Piccola Industria e Giovani Imprenditori.
- 2° comma Al Consiglio di Presidenza partecipa, come invitato permanente di diritto senza diritto di voto, l'ultimo Past President purchè ancora socio dell'Associazione.
- 3° comma Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.
- 4° comma Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
- 5° comma Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.
- 6° comma Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:
- a) stabilire la migliore azione a breve termine dell'Associazione, e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
 - b) dirigere e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio generale;
 - c) deliberare sulle ammissioni dei soci ed eventualmente sulla loro assegnazione alle Sezioni di categoria;
 - d) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;

- e) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Commissioni e Organi in genere;
- f) provvedere alla regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale dipendente dall'Associazione ed, analogamente, degli eventuali rapporti professionali di consulenza;
- g) studiare e presentare al Consiglio Generale, per l'approvazione, il Regolamento di cui all'art. 26;
- h) esaminare la bozza delle modificazioni di questo Statuto per le successive deliberazioni;
- i) deliberare le sanzioni di sospensione;
- l) esercitare la facoltà di agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi e di quelli obbligati al pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 9, 2° comma;
- m) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- n) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;

7 ° comma Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente e si riunisce ordinariamente ogni 40 giorni, e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un quarto dei suoi componenti. Di ogni riunione viene redatto verbale.

8 ° comma La convocazione avviene secondo le modalità previste per quella del Consiglio Generale.

9° comma In apertura dei lavori, l'elenco degli argomenti da trattare, definito dal Presidente, deve essere integrato se ne fa richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza.

10° comma Il Consiglio di Presidenza è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. E' ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Presidenza si tengano con la modalità della video e audio conferenza; in tal caso i componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

- 11 comma Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, tenendo conto degli astenuti, e con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.
- 12 comma I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.
- 13° comma Per singoli affari o settori di attività, il Consiglio di Presidenza può delegare i propri poteri al Presidente.
- 14 ° comma Il Consiglio di Presidenza scade con l'Assemblea convocata negli anni dispari per la elezione del Presidente.

ART. 14 IL PRESIDENTE

- 1° comma Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
- 2° comma La elezione del Presidente avviene negli anni dispari.
- 3° comma Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un altro biennio; non è ammessa una ulteriore rielezione.
- 4° comma Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di cessazione anticipata del mandato il Vice Presidente più anziano o, se previsto il Vice Presidente Vicario, svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.
- 5° comma Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.
- 6° comma Il Presidente è di diritto presidente dell'Assemblea, della Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Egli dà le disposizioni idonee all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza; vigila sull'andamento delle attività associative e dà esecuzione alle deliberazioni degli organi direttivi.
- 7° comma Il Presidente convoca gli Organi associativi e li coordina anche con quelli delle articolazioni organizzative interne,

con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia. Il Presidente, inoltre, promuove nuovi servizi per il costante sviluppo associativo.

- 8° comma In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza riferendone però allo stesso alla prima adunanza per la ratifica. Può delegare temporaneamente ai Vice Presidenti o a taluno dei componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza, in collegio o singolarmente, il compimento di atti di ordinaria amministrazione.
- 9° comma Può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale i rappresentanti delle imprese associate, nonché quegli imprenditori che ricoprono cariche elettive nazionali e regionali del sistema .
- 10° comma Il potere di firma degli atti dell'Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Direttore. Il Presidente può altresì delegare il potere di firma ad altri dipendenti dell'Associazione in via permanente per particolari materie, ovvero di volta in volta per specifici atti.
Il Direttore ha il potere di firma per gli atti statutariamente attribuiti alla sua competenza.

ART. 15 VICE PRESIDENTI

- 1° comma Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da dieci Vice Presidenti, di cui sette elettivi. Il Presidente della Sezione Costruttori Edili è Vice Presidente di diritto, in considerazione del particolare profilo associativo e delle prerogative sulla rappresentanza politica e sindacale della Sezione a livello territoriale. Sono altresì Vice Presidenti di diritto il Presidente del Comitato Associativo Piccola Industria ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
- 2° comma A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.
- 3° comma Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

- 4° comma L'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto vota sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato, il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le deleghe. Tali deleghe tematiche potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. I Vice Presidenti possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.
- 5° comma I Vice Presidenti elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio. Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 16

AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI

- 1° comma L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dalla Giunta, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.
- 2° comma I Vice Presidenti cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.
- 3° comma Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei componenti, con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente competente, sentite le Sezioni, il Comitato Piccola Industria ed il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria.
- 4° comma Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Direttivo e la Giunta possono può delegare ad esse l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.
- 5° comma La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti e la loro attività è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

ART. 17
COMITATO ASSOCIATIVO PICCOLA INDUSTRIA
E
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA

- 1° comma Le aziende associate con un organico complessivo non superiore a 100 dipendenti, riunite in Assemblea, possono costituire un Comitato Associativo per la Piccola Industria, fissandone la sfera di attività e le norme di funzionamento, ed eleggere una Commissione Esecutiva.
- 2° comma Al Comitato Associativo per la Piccola Industria possono partecipare le imprese con un organico complessivo sul territorio nazionale non superiore a 100 dipendenti, considerato anche il gruppo industriale di appartenenza.
- 3° comma Al Comitato Associativo possono aderire direttamente anche piccole imprese con organico fino a 10 dipendenti con le modalità previste dall'articolo 4 di questo Statuto.
- 4° comma Tale adesione attribuisce nell'ambito del Comitato i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 di questo Statuto, fatta eccezione per l'obbligo contributivo che resta fissato in una quota annuale di trenta euro per ogni dipendente, con un minimo di centotrenta euro annue, suscettibile di variazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
- 5° comma Le imprese aderenti soltanto al Comitato Associativo possono in qualsiasi momento modificare la propria posizione associativa a mezzo richiesta rivolta al Consiglio Generale dell'Associazione.
- 6° comma In ogni caso il superamento dell'organico di dieci unità modifica automaticamente la posizione associativa e l'adesione diretta al CAPI si trasforma in adesione completa all'Associazione. Di tale mutamento prende atto il Consiglio Generale che dispone la relativa comunicazione all'impresa interessata.
- 7° comma L'Assemblea dell'Associazione può deliberare la costituzione del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria fissandone la sfera di attività. Il Gruppo Giovani Imprenditori elabora il proprio regolamento, ispirato ai principi di questo Statuto, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.
- 8° comma Il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria e il Comitato Associativo per la Piccola Industria, dovranno comunque operare sotto la vigilanza del Presidente dell'Associazione e

dovranno uniformarsi ai criteri fissati dal Consiglio Generale. Essi non potranno adottare iniziative che non siano autorizzate dal Presidente dell'Associazione.

ART. 18 REVISORI CONTABILI

- 1° comma L'Assemblea degli anni pari elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai 2/3 dei seggi da ricoprire, il Collegio dei Revisori contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni; sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un mandato di *vacatio*.
- 2° comma La lista dei candidati, superiore al numero dei posti da ricoprire, è predisposta secondo l'art.23 commi 4 e 5
- 3° comma La lista dei candidati è unica per gli effettivi e per i supplenti. I tre candidati che avranno raccolto il maggior numero di preferenze saranno proclamati componenti effettivi ed i successivi due, componenti supplenti. Il candidato che avrà raccolto il maggior numero di preferenze è il Presidente dei Revisori Contabili
- 4° comma I Revisori contabili possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
- 5° comma Almeno un Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
- 6° comma I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ed il loro Presidente riferisce all'Assemblea sul rendiconto finanziario.
- 7° comma La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente.
- 8 comma I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di preferenza.
- 9° comma I Revisori partecipano senza diritto a voto alle Assemblee e alle sedute del Consiglio Generale.

ART. 19

PROBIVIRI

- 1° comma L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, otto Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili un solo quadriennio consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un mandato di vacatio.
- 2° comma Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 cinque preferenze nell'ambito di una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire, composta secondo l'art.23, commi 4 e 5.
- 3° comma Alla carica di Proboviro sono candidati rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. Possono essere candidate anche persone estranee all'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire e privi di incarichi politici, in numero non superiore a due.
- 4° comma La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.
- 5° comma Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1 agosto al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. la segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegio arbitrale e Collegio Speciale.
- 6° comma All'inizio di ogni anno gli otto Probiviri designano, a rotazione ed a maggioranza tra loro, 3 Probiviri tutti rappresentanti di imprese, che costituiscono il Collegio Speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, elettorali, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
- 7° comma Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.
- 8° comma A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i restanti gli 5 Probiviri.

- 9° comma Il Presidente del predetto Collegio arbitrale è scelto tra gli altri 3 Probiviri eletti dall'Assemblea, che non appartengono al collegio speciale con funzioni interpretative e disciplinari, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Siracusa, che provvederà alla scelta, sempre tra gli altri 3 Probiviri eletti dall'Assemblea.
- 10° comma Il ricorso al collegio arbitrale va presentato alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
- 11° comma Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento ed è obbligatorio un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio del loro mandato quadriennale dagli otto Probiviri e non può essere inferiore al 50% del contributo associativo minimo. Copia dell'avvenuto versamento va depositato unicamente al ricorso. La somma verrà restituita al ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di progetti speciali.
- 12° comma La segreteria notifica alla controparte il ricorso e la richiesta di nomina del proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- 13° comma L'incarico arbitrale può essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile; la ricusazione è ammessa nei casi e con le modalità previste dal Codice di Procedura civile, con decisione del Collegio Speciale. La presentazione di una istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza dagli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- 14° comma Il collegio arbitrale si costituisce non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.
- 15° comma Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

- 16° comma Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- 17° comma Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni. Con istanza della parte interessata, il superamento di tale termine comporta la caducazione degli atti compiuti.
- 18° comma Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio arbitrale dei Probiviri di Confindustria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
- 19° comma In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
- 20° comma Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dal Collegio Speciale, previa audizione e contestazione degli addebiti, per gravi motivi, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico. Rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche.
- 21° comma Il Collegio Speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
- 22° comma Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinnanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio Speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

23° comma Salvo valutazione di grave e irreparabile giudizio, il ricorso non ha effetto sospensivo. I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART 20 COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

a) Costituzione e composizione

All'inizio dell'anno solare antecedente alla scadenza del Presidente, si costituisce la Commissione di designazione per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

La Commissione è composta da tre membri, da scegliere nel novero dei rappresentanti delle imprese associate, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che siano in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi.

I tre membri sono sorteggiati all'interno di un elenco di 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Proviviri in coordinamento con i Past President purché ancora associati e privi di incarichi politici.

Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Non può fare parte della Commissione il Presidente.

b) Designazione del Candidato alla Presidenza

La Commissione, almeno tre mesi prima della scadenza della Presidenza in corso, si riunisce ad iniziativa di uno dei suoi componenti per stabilire la procedura delle consultazioni da svolgere onde pervenire alla designazione di uno o più candidati alla Presidenza dell'Associazione. In caso di inadempimento la Commissione decade e viene ricostituita secondo la procedura art. 20 lett. a)

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 4 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Proviviri il profilo personale e professionale

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti Assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e

vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

La relazione, letta dal componente più anziano di età, viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato o i candidati alla Presidenza. Il numero massimo di candidati per il voto in Consiglio Generale è di tre. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente, i termini dell'attività della commissione di designazione sono così abbreviati: entro 20 giorni il Vice Presidente reggente attiva i componenti la Commissione di designazione che, nei trenta giorni successivi, effettuano le consultazioni; nei 20 giorni successivi convoca il Consiglio Generale per gli adempimenti di sua competenza e per fissare la data dell'Assemblea.

Per quanto non previsto, si rimanda espressamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Unico per il Sistema approvato dalla Giunta di Confindustria il 29 gennaio 2015 e modificato dal Consiglio Generale di Confindustria il 17 dicembre 2015.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE

ART. 21 SEZIONI DI CATEGORIA

- 1° comma Le imprese associate che esercitano lo stesso ramo di attività possono essere raggruppate, in seno all'Associazione, in Sezioni di categoria, tenuto conto del numero minimo di 5 imprese.
- 2° comma Possono inoltre essere istituite Sezioni territoriali particolari in relazione a situazioni locali o speciali.
- 3° comma Le Sezioni di categoria vengono costituite con deliberazione del Consiglio Generale.
- 4° comma Ogni impresa può essere iscritta in una sola Sezione di categoria.
- 5° comma Compete al Consiglio di Presidenza deliberare l'iscrizione delle imprese associate, secondo l'attività prevalente esercitata da esse, nelle Sezioni di categoria costituite, al momento della loro ammissione, ovvero al momento della costituzione della Sezione.
- 6° comma Ogni impresa, ove dimostri il mutamento della propria attività prevalente, può chiedere al Consiglio di Presidenza di essere cancellata dalla Sezione di appartenenza ed iscritta nella Sezione corrispondente alla nuova attività. In tal caso l'impresa ha diritto, per il primo anno, ad esprimere un solo

voto in seno all'Assemblea della Sezione nella quale viene iscritta.

- 7° comma Le Sezioni hanno il compito di tutelare gli interessi settoriali dei soci, di approfondire i problemi specifici del loro settore merceologico, sviluppare lo spirito di solidarietà e la collaborazione fra le imprese che ne fanno parte, rappresentarle nell'ambito degli organi statutari e nelle altre componenti del sistema confederale.
- 8° comma Le Sezioni operano sotto la vigilanza del Presidente dell'Associazione e devono uniformarsi nella loro attività agli indirizzi dell'Associazione, ai criteri che possono essere indicati dal Consiglio Generale, ai principi che regolano il sistema confederale.
- 9° comma Le deliberazioni degli Organi delle Sezioni possono essere annullate dal Consiglio Generale.
- 10° comma Le Sezioni di categoria opereranno per realizzare il completo inquadramento delle imprese associate. Previo assenso del Consiglio Generale, potranno aderire alle corrispondenti Associazioni Nazionali confederate. L'adesione comporta l'obbligo delle imprese inquadrate nelle Sezioni di osservare gli obblighi contributivi verso le rispettive Associazioni Nazionali di categoria, i loro Statuti, nonché le deliberazioni dalle stesse adottate che non contrastino con questo Statuto e con le deliberazioni degli Organi Direttivi di questa Associazione.
- 11° comma La Sezione dei Costruttori Edili è regolata, salve le disposizioni di carattere generale che vincolano tutti i soci dell'Associazione, in conformità all'Accordo Confindustria-Ance del 25.3.1992, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea della Sezione e dagli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 22

ORGANI DELLE SEZIONI DI CATEGORIA

- 1° comma Sono Organi delle Sezioni di categoria:
- l'Assemblea di Sezione
 - il Consiglio di Presidenza di Sezione
 - il Presidente di Sezione
- 2° comma L'Assemblea di Sezione è costituita da tutte le imprese appartenenti alla Sezione, secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza.

Essa viene convocata dal Presidente secondo le norme stabilite per l'Assemblea dei soci dell'Associazione, alle quali si fa pure riferimento per le votazioni e per quant'altro non sia diversamente regolato.

- 3° comma L'Assemblea di Sezione elegge a maggioranza dei votanti non tenendo conto degli astenuti, il Presidente e, su sua proposta, uno o più Vice Presidenti.
Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione.
- 4° comma L'Assemblea di Sezione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta di un quarto delle imprese aderenti alla Sezione.
- 5° comma Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente e saranno valide con la presenza di tanti soci che siano portatori della metà più uno dei voti spettanti a tutte le imprese della Sezione.
Trascorsa un'ora dalla convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Di ogni adunanza viene redatto verbale.
- 6° comma L'Assemblea di Sezione elegge i componenti del Consiglio Generale dell'Associazione nel numero determinato dall'ammontare dei contributi versati dalle imprese aderenti in regola con gli obblighi contributivi fino al precedente anno, come stabilito dall'art.12, 4° comma.
Le modalità per determinare le candidature e i sistemi di elezione sono quelli previsti dall'articolo 23 commi 3°, 4°, 5° e 6°.
- 7° comma L'Assemblea di Sezione può eleggere un Consiglio di Presidenza composto oltre che dal proprio Presidente da un numero pari di componenti da due a sei membri, che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 8° comma Per le sezioni nelle quali l'Assemblea ha istituito la carica di Vice Presidente di Sezione, esso viene eletto tra i componenti del Consiglio di Presidenza di Sezione e su proposta del Presidente.
- 9° comma Per le modalità di convocazione, costituzione, funzionamento e votazione del Consiglio di Presidenza si applicano le stesse disposizioni previste per il Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
- 10° comma I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili per tre ulteriori mandati

consecutivi alla prima elezione. Eventuali rielezioni sono ammesse solo dopo una vacatio di almeno un mandato o qualora il numero di aziende non consente la rotazione delle cariche.

- 11° comma Oltre al Presidente ed ai Consiglieri eletti, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza di Sezione il Presidente dell'Associazione. Questi non ha diritto di voto e non concorre a formare il numero legale per la regolare costituzione del Consiglio.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Sezione nel suo seno.
- 12° comma Il Presidente dura in carica due anni con possibilità di un'ulteriore rielezione consecutiva. Dopo i predetti mandati consecutivi, possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
- 13° comma Sono compiti del Presidente:
a) dare attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
b) assicurare un armonico raccordo funzionale ed operativo tra gli interessi della Componente Merceologica e quelli generali dell'Associazione;
c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza.
Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione.
- 14° comma Gli Organi delle Sezioni durano un biennio e sono rinnovabili nei limiti indicati all'art. 23. Essi vanno rinnovati negli anni dispari, dopo il Consiglio Generale che propone all'Assemblea il presidente designato, i Vice Presidenti ed il programma di attività.
- 15° comma Nel caso di costituzione di nuove Sezioni di categoria nel corso degli anni pari, il primo mandato degli Organi si prolunga fino al secondo anno dispari.

TITOLO V – ACCESSO ALLE CARICHE E GESTIONE ORGANIZZATIVA

ART. 23 CARICHE ASSOCIATIVE

- 1° comma Tutte le cariche associative sono gratuite. Possono accedere alle cariche direttive i rappresentanti delle imprese associate.
- 2° comma Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia", membri del Consiglio di Amministrazione e direttori generali, nonché gli amministratori, gli institori e i dirigenti preposti a settori fondamentali dell'attività aziendale, intendendosi per tali anche gli stabilimenti locali, i quali siano stati indicati ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lettera g).
- 3° comma Le elezioni a tutte le cariche associative devono avvenire inderogabilmente a scrutinio segreto. Ove lo Statuto preveda elezioni su liste di candidati, comunque predisposte, tali liste devono eccedere di almeno un quarto i posti da ricoprire.
- 4° comma Laddove non diversamente stabilito dal presente Statuto, allorché si tratti di eleggere organi collegiali o comunque cariche plurime, l'elezione deve avvenire su una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire cui potranno accedere liberamente ciascuno dei componenti dell'organo competente all'elezione o anche altri soggetti che ne abbiano i requisiti e che vengano candidati dai componenti stessi.
- 5° comma Laddove non diversamente stabilito dal presente Statuto, per la formazione della lista dei candidati i componenti dell'organo interessato verranno invitati, con congruo anticipo, a designare i propri candidati entro i termini fissati di volta in volta dal Presidente che provvederà poi a comporre la lista sulla base delle segnalazioni ricevute e a darne pubblicità nei modi da lui scelti. Qualora le candidature pervenute non eccedessero di almeno un quarto i seggi da ricoprire tale completamento avverrà nella seduta convocata per l'elezione.
- 6° comma Ciascun elettore limiterà il proprio voto ad un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi effettivi da coprire, se non è specificatamente previsto un numero di preferenze diverso.

- 7° comma Tutte le cariche hanno durata biennale, ad eccezione di quelle della Sezione Costruttori Edili e del Gruppo Giovani Imprenditori che hanno durata triennale.
- 8° comma Il voto è delegabile soltanto nelle Assemblee e con il limite di cui all'art. 11, 16° comma. La delega deve essere prodotta nel testo originale, preferibilmente sull'apposito modulo allegato alla convocazione.
- 9° comma Sono condizioni per l'accesso alle cariche non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale; avere in corso l'applicazione di misure interdittive. Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. In mancanza di dimissioni volontarie, il Collegio speciale dei Probiviri pronuncia la decadenza immediata.
- 10° comma In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è un comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; a tal fine il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
- 11° comma Contro l'esclusione dalle liste elettorali disposta dal Collegio speciale dei Probiviri è possibile fare ricorso ai restanti Probiviri.
- 12° comma Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.
- 13° comma Per l'accesso alla carica di Presidente e di cariche direttive apicali dell'Associazione è necessaria anche l'osservanza del completo inquadramento dell'impresa rappresentata e la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.
- 14° comma I criteri di cui al precedente comma si applicano alle cariche direttive nonché alla Commissione di Designazione; non si applicano, invece ai Probiviri ed ai Revisori Contabili.
- 15° comma Per garantire un'adeguata rotazione delle cariche è prevista per ciascun organo direttivo un numero massimo di mandati consecutivi cui potrà accedere allo stesso titolo ciascun

rappresentante di impresa associata, come da seguente specifica:

- a) Presidente dell'Associazione: due mandati senza possibilità di ulteriori rielezioni;
- b) Vice Presidenti, componenti Organi direttivi e delle articolazioni interne quattro mandati consecutivi con possibilità di rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato;
- c) Componenti organi di controllo: due mandati con possibilità di rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.

16° comma Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

17° comma Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione o quelle che nell'anno solare non siano intervenute ad almeno la metà delle riunioni indette, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite. La decadenza è dichiarata da chi presiede l'Organo.

18° comma A seguito della dichiarazione di decadenza automatica non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

19° comma Tutti i criteri e le prescrizioni indicati nei comma precedenti valgono in quanto applicabili, salva diversa espressa prescrizione, anche per le cariche delle Sezioni di categoria, per il Comitato Associativo per la Piccola Industria e per il Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria.

ART.24

SISTEMI DI VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONI

1° comma Di tutte le riunioni degli Organi collegiali deve essere redatto verbale. Le funzioni di Segretario sono normalmente affidate al Direttore dell'Associazione o ad un funzionario da lui indicato. Per le riunioni di tutti gli organi è necessaria la verbalizzazione sottoscritta da Presidente e Segretario. È possibile registrare i lavori previa informativa agli associati e ai componenti che partecipano alla riunione. I verbali di assemblea sono approvati dopo 15 giorni dall'invio ai soci senza che siano intervenute richieste di rettifiche da parte degli stessi

I verbali degli altri organi sono approvati in apertura della seduta successiva. Il verbale viene inoltrato almeno un giorno antecedente alla data della riunione. In entrambi i casi, il segretario comunica eventuali contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche.

- 2° comma I verbali delle assemblee sono consultabili solo dagli associati in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale.
I verbali di tutti gli altri organi associativi sono consultabili dai rispettivi componenti in carica, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione per la quale si chiede la consultazione del verbale.
- 3° comma E' cura del segretario dell'organo rilasciare eventuali estratti. I verbali sono conservati presso l'Associazione, raccolti in sequenza cronologica e in appositi volumi riferiti ai singoli mandati. I verbali dell'Assemblea sono raccolti in libri verbali organizzati per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione.
- 4° comma Il sistema di votazione a scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone.
Per garantire la segretezza dei voti assembleari è possibile frazionare i voti spettanti ad un'impresa. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda, quelli che non la immettono nell'urna e quelli che si esprimono deponendo scheda bianca.
Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione o dell'articolazione interna può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che non può superare un'ora per l'Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi; in questo arco temporale potranno votare anche i componenti intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
- 5° comma In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.
- 6° comma In caso di necessità di ripetere le votazioni a scrutinio segreto, si applicano, per tutte le delibere di tutti gli organi, le norme previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.
- 7° comma Nelle delibere a scrutinio segreto non relative a persone in caso di parità la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente dell'organo collegiale può, a suo giudizio, disporre la

ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.

- 8° comma Lo scrutinio palese si svolge per alzata di mano chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 9° comma In Assemblea Generale le modifiche statutarie/regolamentari e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con voto palese su supporto cartaceo, identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.
- 10° comma In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
- 11° comma I componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
- 12° comma Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione e quelle che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate per cinque anni.

ART. 25 DIRETTORE

- 1° comma Il Direttore dell'Associazione è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza, è alle dirette dipendenze del Presidente ed interviene, all'Assemblea, alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza svolgendo e le funzioni di Segretario.
- 2° comma E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.
- 3° comma Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

ART. 26
REGOLAMENTO

- 1° comma Il Consiglio di Presidenza provvede alla stesura di un regolamento che stabilisce le norme e le forme relative alla gestione dell'Associazione, definendo compiti e mansioni dei quadri dell'Associazione.
- 2° comma Detto regolamento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

TITOLO VI – FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 27
PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

- 1° comma Il patrimonio sociale è formato:
- a) dai beni immobili e mobili e valori in genere che vengano in proprietà dell'Associazione per acquisti, lasciti e donazioni, o per altro titolo;
 - b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
- 2° comma Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale.
- 3° comma Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto il socio che a qualunque titolo decade o recede dall'Associazione ed i suoi eredi o aventi causa non possono pretendere la liquidazione della quota sociale.
- 1° comma Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote sociali e delle quote straordinarie di cui all'art. 7;
 - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - c) dalle somme incassate per diritti, ritenute, o per qualsiasi altra ragione;

d) da un contributo di collegamento determinato annualmente tra la Sezione Costruttori Edili e Confindustria.

2° comma Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondo, riserve o capitale.

ART. 28 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1° comma L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre di ogni anno.

2° comma L'Associazione redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo. Il Consiglio di Presidenza presenta il bilancio preventivo al Consiglio Generale ed il bilancio consuntivo all'Assemblea

Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo

3° comma Il Bilancio Preventivo deve illustrare i programmi dell'Associazione per l'anno successivo. Il documento è composto da:

- conto economico
- relazione del Presidente sull'attività programmata, comprendente informazioni sulle spese e sulle iniziative quali convegni, formazione, manifestazioni e progetti speciali.

4° comma Il conto economico preventivo deve essere redatto secondo lo schema previsto per il conto economico consuntivo.

5° comma Il Bilancio consuntivo è composto da:

- conto economico
- stato patrimoniale
- nota integrativa
- relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Organizzazione
- struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate
- prospetto delle fonti e degli impieghi
- relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Il bilancio consuntivo è sottoposto obbligatoriamente a revisione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel registro unico dei revisori legali.

Il bilancio consuntivo revisionato è trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre di ciascun anno.

- 6° comma Il conto economico, lo stato patrimoniale ed il prospetto delle fonti e degli impieghi devono essere redatti secondo gli schemi ed il piano dei conti allegati al Regolamento confederale “Strumenti di organizzazione associativa”.
- 7° comma Il conto economico deve essere raffrontato con il conto economico preventivo dello stesso anno ed il conto economico consuntivo dell'anno precedente.
- 8° comma Lo stato patrimoniale deve essere raffrontato con lo stato patrimoniale consuntivo dell'anno precedente.
- 9° comma Il contenuto della nota integrativa è quello previsto dall'art. 2427 del c.c.
- 10° comma La relazione del Presidente deve comprendere informazioni sulla situazione associativa.
- 11° comma Il bilancio consuntivo deve prendere in considerazione sia l'attività dell'Organizzazione che delle eventuali sezioni che abbiano autonomia finanziaria e/o contabile.
- 12° comma Il bilancio deve essere redatto secondo i principi di valutazione esposti nelle norme civilistiche agli artt. 2423, 2423 bis e 2426.
- 13° comma I saldi attivi di bilancio saranno accantonati in un apposito fondo di riserva dal quale, con deliberazione del Consiglio di Presidenza e salvo rendiconto in sede di bilancio consuntivo, potranno essere prelevati i fondi occorrenti per impinguare i capitoli del bilancio in corso per far fronte a spese straordinarie od impreviste.

TITOLO VII- MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento

ART. 29

MODIFICAZIONI STATUTARIE

- 1° comma Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

- 2° comma Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
- 3° comma Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 30 SCIoglimento

- 1° comma Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
- 2° comma Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
- 3° comma L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
- 4° comma Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 31 RINVIO

- 1° comma Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la norma ed i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

ART. 32 NORME TRANSITORIE

Il nuovo Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'ASSEMBLEA. Gli Organi associativi restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

Dalla data di approvazione e fino al completamento progressivo della nuova governance, gli Organi dell'Associazione sono così composti:

- a) La Giunta scade a con l'assemblea di giugno 2018;
- b) Il Consiglio Generale da giugno 2018 a giugno 2019 svolge le funzioni ed ha i compiti di cui all'art 12 dello Statuto previgente (statuto approvato il 02/08/2013);
- c) Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza (giugno 2019). Fino a tale data svolge le funzioni ed ha i compiti di cui all'art. 13 dello Statuto previgente;
- d) Il Consiglio di Presidenza si insedia a luglio 2019; le funzioni ed i compiti sono quelli stabiliti dall'art. 13 del nuovo Statuto.

CODICE ETICO

PREMESSA GENERALE

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Par. 1 - Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

a) come Imprenditori

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

b) come Associati

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Par. 2 - Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerrando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Par. 3 - Rappresentanti esterni

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Par. 4 - Organi di tutela

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dall'elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

CARTA DEI VALORI

PARTE I

La Carta dei valori come percorso

1. Produrre valore attraverso i valori

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perchè è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.

La crescita porta con sè arricchimento e forza e richiede integrazione e compattezza.

Confindustria attraverso la Rappresentanza degli interessi, attraverso i Servizi e anche tramite l'Identità collettiva che esprime, richiama implicitamente alcuni fondamentali valori condivisi che producono valore aggiunto associativo e che sono il motivo dello stare insieme.

La Carta dei Valori di Confindustria ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme;
- intende affiancare Statuto e Codice Etico;
- mutua i valori dell'impresa e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

Come l'azienda mira a sviluppare una catena del valore aziendale, così l'associazionismo d'impresa può sviluppare una catena del valore associativo.

2. Affrontare l'allargamento delle componenti

Negli ultimi anni sono cadute molte barriere, molte sovrastrutture presenti per molti anni nei mercati italiani della produzione e degli scambi. Questa rinnovata libertà ha fatto confluire in Confindustria imprese con culture diverse e tradizioni diverse.

Questo processo di allargamento è un segnale evidente della forza di attrazione di Confindustria che genera, contemporaneamente, la necessità di guidare l'espansione delle componenti medesime.

Oggi sono presenti nel sistema:

- imprese di piccola e grande dimensione;
- soggetti provenienti dal mondo del terziario innovativo, che sono espressione di un processo d'affiancamento all'industria o che addirittura risultano essere frutto dei processi di ristrutturazione e di esternalizzazione da parte delle imprese;
- soggetti che tradizionalmente si collocano a valle del sistema produttivo, ma che intendono assumere un approccio e un'identità di tipo "industriale" nel loro modo di operare (è il caso ad esempio del turismo);
- soggetti di rete (precedentemente pubblici) che hanno intrapreso la strada della graduale liberalizzazione e privatizzazione, con la conseguenza di dover assumere via via comportamenti aziendali e di mercato (è il caso dell'ENI, della Telecom, delle FS).

Ciò che accomuna lo stare insieme di tali soggetti, pur diversi nella loro origine, è la loro natura di impresa, come struttura organizzata che produce valore.

L'aquila confederale, il marchio in cui si riconoscono le imprese di Confindustria, costituisce il simbolo dell'Identità comune e opera come richiamo unificante per tutti gli associati, qualunque sia la loro provenienza.

La Carta dei Valori rappresenta il Minimo Comune Denominatore in termini di valori che lega le componenti sotto un'unica identità che dà una risposta all'allargamento della base associativa.

3. Riconoscere la forza delle differenze

Dalla differenza delle imprese che si riconoscono nei valori comuni simboleggiati dall'aquila confederale proviene la forza di Confindustria, come ricchezza di sistema.

Tra le imprese esistono molte differenze. Non c'è solamente la diversità legata alla grande e alla piccola dimensione, alla collocazione al Nord o al Sud. E' soprattutto ciò che avviene "dentro" il ciclo produttivo a differenziare le aziende:

- la tipologia di prodotto: beni o servizi; beni durevoli, semidurevoli, strumentali; finali o intermedi; di marca o non di marca;

- il tipo di mercato: globale, nazionale, locale;
- la tecnologia adottata: alta tecnologia, media tecnologia, bassa tecnologia;
l'organizzazione aziendale scelta: accentrata, decentrata, a rete;
- la forma proprietaria: familiare o azionaria;
- il radicamento territoriale: collocazione all'interno di un distretto oppure isolati.

Riconoscere e accettare le differenze è la forza alla base di Confindustria.

Ogni differenza, che non è contrapposizione, è infatti portatrice di un valore utile al sistema di impresa così come al sistema associativo ed è una risorsa per "fare sistema".

4. Promuovere costantemente l'integrazione

L'articolazione delle componenti associative porta con sé le tante possibili convergenze che disegnano un percorso evoluto d'integrazione.

Integrare mondi diversi, ma accomunati da un'"anima industriale" comune, rappresenta un processo costante e un valore da perseguire giorno per giorno.

All'interno delle imprese assistiamo alla crescita di quei fattori che tendono a ridurre le distanze, ad accentuare le interdipendenze e ad accomunare i concreti comportamenti d'impresa indipendentemente dal settore e dalla dimensione:

- la progressiva esternalizzazione di parti della propria catena del valore;
- la crescente integrazione della catena fornitore/cliente;
- la diffusione dei sistemi di impresa a rete;
- la crescente incorporazione nel prodotto di fattori immateriali;
- la sempre maggiore interdipendenza tra imprese e sistema esterno;
- la continua combinazione in tutte le imprese dell'economia di scala con l'economia di scopo.

Come le imprese si integrano per rafforzarsi nel mercato, anche il sistema associativo deve trovare forza nell'integrazione, nella ricerca di scopi comuni, nell'Identità associativa.

5. Accompagnare gli interessi verso i valori

La costruzione di una comune Carta dei Valori costituisce un processo di convergenza per definire i valori comuni.

E' più facile riconoscere gli interessi propri o del proprio settore che non quelli comuni all'intero sistema di rappresentanza.

La Carta dei Valori ha lo scopo di "accompagnare" gli interessi verso i valori comuni: sfruttando la forza che deriva da ciò che distingue e contemporaneamente la forza che proviene da ciò che unisce si può far crescere ulteriormente il comune Patto Associativo che oggi lega le imprese di Confindustria.

La Carta dei Valori testimonia della volontà di stare insieme, sulla base di valori comuni, al di là delle differenze e nella trasparenza di regole comunemente condivise, "accompagnando" la grande massa di interessi specifici verso valori generali.

La costruzione di una Carta dei Valori crea un'occasione per ricominciare a tessere uno sviluppo associativo evoluto per il secolo che viene.

PARTE II

La Carta dei valori come prodotto

1. I criteri di scelta

Costruire un insieme di valori comuni richiede di precisare qualità e livello dei medesimi, per non cadere nella banalità del generico da un lato o del troppo specifico dall'altro.

I valori considerati sono definibili come:

- ciò che viene condiviso dagli associati;
- ciò che determina le ragioni del loro "stare insieme";
- ciò che legittima i comportamenti degli associati;
- ciò che orienta concretamente le scelte dell'Organizzazione;
- ciò che consente il perseguimento degli scopi associativi;
- ciò che dà continuità all'Organizzazione.

L'insieme dei valori può essere definito come il nucleo dell'Identità associativa.

La Carta fa riferimento a:

- valori di tutto il sistema confederale e non di specifiche parti o componenti di esso;
- valori di impresa e non dell'imprenditore, visto che il sistema confederale associa imprese;
- valori "intermedi": nè troppo generali nè troppo specifici, atti a disegnare un Minimo Comune Denominatore Valoriale;
- valori di scenario, in una prospettiva di 5-10 anni, poichè la processualità della costruzione della Carta dei Valori non può che essere attivata con riferimento a trend evolutivi di tipo medio-lungo;
- valori interni e valori esterni al sistema confederale.

2. Anima Industriale e Anima Associativa

I valori sono stati suddivisi in due gruppi: quelli relativi all'Anima Industriale e quelli relativi all'Anima Associativa.

La prima categoria comprende i valori tipici dell'azienda industriale, intesa nel senso originario del "produttore di beni", integrato dalle logiche attuali, sino all'imprenditore dei servizi di mercato.

Essa perciò unisce trasversalmente gli associati al sistema confederale, unificandoli di fatto, all'insegna dei processi evoluti di produzione, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni d'impresa o dalla tipologia proprietaria.

La seconda categoria comprende i valori tipici dell'associazione di imprese, intesa nel senso consolidato di soggetto collettivo, il quale offre Identità, Rappresentanza, Servizi, in tutte le forme più evolute e sofisticate.

I valori della prima categoria vengono assunti nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità d'impresa, ma mutuati all'interno del sistema associativo.

I valori della seconda categoria vengono incorporati nella Carta dei Valori, in quanto distintivi dell'Identità associativa (e, in quanto tali, si aggiungono ai precedenti).

Entrambe le tipologie dei valori entrano a formare la "catena del valore associativo" del sistema confederale.

3. Dieci valori per svilupparsi

L'ANIMA INDUSTRIALE

COSTITUISCE UN INSIEME DI VALORI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DI ALCUNI SPECIFICI VALORI RICONOSCIUTI DALLE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA

1. L'IMPRENDITORIALITÀ' è un valore

Al centro del sistema associativo è l'impresa e ciò che accomuna il sistema è il fare impresa.

Il sistema associativo rappresenta l'impresa che prevale sull'imprenditore: al centro del sistema è l'impresa con la quale l'imprenditore si identifica nelle vicende e negli scopi.

Nel sistema associativo si riconoscono tutte quelle imprese che attraverso processi di trasformazione producono valore: l'identità non è data dalla produzione di beni o servizi ma dalla titolarità di una gestione che produce valore attraverso qualità dei processi.

Perseguire, sostenere, diffondere, far crescere la cultura d'impresa è un valore per il sistema associativo, sia verso l'interno sia verso l'esterno.

Il sistema associativo assume come valore sviluppare competenze e comportamenti finalizzati a concretizzare questa cultura d'impresa sia tra gli associati che sull'esterno.

2. La CONTINUITA' è un valore

L'impresa ha come scopo e valore fondamentale la sua continuità nel tempo, perseguibile solo andando oltre la logica del risultato immediato per raggiungere la più efficace stabilità e continuità del risultato stesso.

L'impresa ha per valore lo sviluppo inteso come crescita qualitativa e non necessariamente solo quantitativa del valore dell'impresa.

Il sistema associativo persegue contemporaneamente due scopi: il risultato e l'accrescimento del valore dell'impresa.

Il sistema associativo assume come valore la scelta di quelle soluzioni ed azioni che favoriscono continuità di risultati nel tempo ed accrescimento del patrimonio del sistema delle imprese.

3. Il MERCATO è un valore

L'impresa sceglie il libero mercato come l'ambiente più favorevole per ottenere una vera e reale continuità; il mercato va regolato solo per evitare distorsioni.

Per converso in un libero mercato sono legittimate solo le imprese competitive, in grado cioè di produrre un progressivo sviluppo con un ottimale impiego di risorse.

Il sistema associativo assume come valore di difendere proteggere e sviluppare sia il mercato come luogo di confronto sia la legittimità delle imprese competitive.

4. Il SISTEMA D'IMPRESA è un valore

Il sistema industriale vive, prospera e si sviluppa nel sistema esterno con particolare riferimento all'Unione Europea.

Fare sistema tra le imprese è sempre più una necessità oltre che un'opportunità poichè la competizione richiede di allungare la catena del valore creando sempre più ampi e trasversali collegamenti.

Il sistema associativo assume come valore l'interdipendenza tra sistema industriale e sistema esterno come generatrice di valore. Il sistema opera su tutte le variabili di questa interdipendenza.

Il sistema associativo assume come valori sia il fare sistema tra le imprese che il fare sistema tra imprese e contesto esterno.

5. Essere nel **TERRITORIO** e nel **SETTORE** è un valore

L'impresa è forte e competitiva se è in grado di confrontarsi e di competere nel proprio settore di business ma anche se è fortemente radicata nel territorio, sia dal punto di vista culturale che operativo.

Il sistema associativo assume come valore lo sviluppo delle condizioni della competitività lungo due assi: quella del settore e quella del territorio.

L'ANIMA ASSOCIATIVA

SI BASA SU UN INSIEME DI PRINCIPI E PUNTI DI RIFERIMENTO COMUNI DA RECUPERARE ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI SPECIFICI VALORI.

6. Il **RICONOSCERSI** nel sistema confederale è un valore

Gli imprenditori associati attribuiscono valore al riconoscersi in un logo (l'aquila confederale) che esprime la forza comune capace di ascoltare e di farsi ascoltare sia all'esterno che all'interno e che genera l'orgoglio di essere associati sotto una stessa bandiera.

Il sistema associativo assume come valore la partecipazione degli imprenditori associati in quanto protagonisti, prima che destinatari, delle scelte del sistema stesso.

Riconoscersi e partecipare è il modo di stare insieme condividendo gli stessi valori d'impresa e di associazione.

7. La **DIFFERENZA** tra gli aderenti è un valore

Esistono molte e crescenti differenze tra le imprese: differenza non vuol dire contrapposizione ma specificità e focalizzazione.

Il sistema associativo ritiene che le differenze sono una fonte di ricchezza per il sistema, del quale rafforzano l'autorevolezza e la rappresentatività: accettare di riconoscere le differenze è un valore.

Il sistema associativo assume come valore il pieno rispetto, riconoscimento ed apprezzamento delle differenze.

8. La **PARI DIGNITA'** è un valore

Le imprese rappresentate, indipendentemente da tipologia, dimensione, etc., sono riconosciute come diverse ma pari.

Le imprese, infatti, possono essere diverse per quanto attiene agli interessi parziali e di breve ma sono pari nella ricerca di scopi comuni, di sinergie di sistema, di riconoscimento di valori.

Per questo il sistema associativo assume come valore la tutela degli interessi attraverso decisioni ed azioni che puntano a realizzare il valore dello sviluppo.

9. La **LEADERSHIP** associativa è un valore

Il sistema associativo esprime leadership percependo i cambiamenti ed agendo prima degli altri, in modo forte e credibile.

Il sistema associativo assume come valore la capacità di proporre, non solo agli associati ma a tutti i protagonisti dello sviluppo, percorsi ottimali che siano possibili oltre che desiderabili.

10. **L'INDIPENDENZA** è un valore

Il sistema associativo esercita la propria funzione e persegue i propri scopi senza accettare interferenze, in completa autonomia.

Il sistema associativo assume come valore la propria indipendenza culturale ed operativa rispetto sia al mondo esterno, politico, istituzionale, governativo sia all'interno nei confronti di imprese o settori portatrici di interessi specifici.